

STATUTO

TITOLO I

(Costituzione, Sede e Durata)

ART. 1 - Costituzione.-

E' costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata **"Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane Società Consortile a responsabilità limitata"** indicata anche con la sigla **"A.S.P. Colline Romane"**.

ART. 2 - Sede.-

La Società ha sede legale in Grottaferrata

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Il domicilio dei Soci e degli Associati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti presso quello risultante dai libri sociali.

ART. 3 - Durata.-

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze prescritte dall'articolo 15 del presente statuto in considerazione del fatto che le attività della società sono finalizzate al programma di sviluppo socio - economico del distretto delle Colline Romane.

TITOLO II

(Oggetto della Società, Ambito territoriale, Soci)

ART. 4 - Oggetto.-

La Società svolge attività di coordinamento e attuazione del Patto Territoriale delle Colline Romane, fungendo da "Soggetto Responsabile" del Patto ai sensi della normativa vigente.

La società non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai propri aderenti.

In particolare, essa potrà per la gestione del Patto Territoriale delle Colline Romane:

- a) Promuovere l'attuazione dei distretti Integrati di Sviluppo nell'ambito territoriale delle Colline Romane;
- b) Attivare, sempre nel rispetto del principio di equilibrio del proprio bilancio, risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali, provinciali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali o a strumenti di finanziamento integrati;
- c) attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto, assicurando il monitoraggio e la verifica dei risultati necessarie alla realizzazione dei distretti integrati di sviluppo;
- d) attivare ogni opportuna e necessaria iniziativa presso gli

organi competenti in relazione ai finanziamenti dei progetti del Patto;

La Società si prefigge altresì il coordinamento e l'attuazione dello sviluppo sostenibile delle Colline Romane, nelle modalità previste dalla normativa nazionale Regionale.

Essa inoltre potrà promuovere l'attivazione e la gestione di tutti gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa regionale, nazionale ed europea vivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo riguardanti il territorio delle Colline Romane, nonché la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La società ha la propria finalità nello sviluppo sostenibile delle colline romane e nella gestione e attuazione del distretto.

In particolare, sia direttamente, sia in collaborazione o partecipazione con altri enti pubblici e/o privati o altre organizzazioni potrà:

a) attuare e definire tutte le attività direttamente connesse al Patto Territoriale, assicurando il monitoraggio e la verifica dei risultati;

b) promuovere accordi tra i soggetti pubblici, finalizzati ad individuare adempimenti di rispettiva competenza e ad adottare atti, limitatamente alle aree di cui alla lettera f) del comma 203 dell'art. 2 della Legge n. 662/96, in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità;

c) attivare tutti gli atti con gli organi competenti per accelerare i finanziamenti dei progetti;

d) promuovere direttamente e/o con altri enti pubblici o privati tutte le attività necessarie e propedeutiche previste dalla normativa nazionale e regionale, per l'attuazione e gestione dei distretti integrati di sviluppo;

Per il perseguimento delle finalità la Società provvede, inoltre, a:

1 rappresentare in modo unitario gli interessi di tutti i soci e di tutti i soggetti sottoscrittori del patto territoriale;

2 verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti partecipanti ai processi di sviluppo ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi il tutto in conformità alle normative di legge e secondo le previsioni dei protocolli d'intesa ;

3 verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il distretto;

4 promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;

5 assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del distretto integrato di sviluppo ivi compresa la funzione di sportello unico.

Per quanto riguarda la promozione del Programma di Sviluppo Integrato relativo al patto territoriale di cui al Protocollo

d'Intesa del 4 novembre 2002:

- di attuare azioni di erogazione di servizi reali alle Piccole e Medie imprese non altrimenti reperibili sul mercato o attraverso modalità innovative;
 - di attuare azioni di sostegno agli investimenti delle Piccole e Medie imprese attraverso la concessione di aiuti e favorendo l'accesso al mercato di capitali;
 - di realizzare, recuperare e valorizzare opere ed infrastrutture di limitate dimensioni, preferibilmente nel quadro delle iniziative destinate allo sviluppo locale;
 - di realizzare azioni di qualificazione, recupero, conservazione e valorizzazione di beni e risorse ambientali, naturali, artistiche, culturali a livello locale.
- coordinare tutte le attività sia tecniche sia organizzative necessarie alla realizzazione di programmi di sviluppo.

La società potrà inoltre promuovere operazioni aventi finalità di acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, sviluppo di progetti di ricerca e di servizi di natura tecnica, prestazioni di assistenza tecnica, organizzativa, realizzativa, nell'ambito di iniziative particolari per la realizzazione, promozione e progettazione di sistemi infra-strutturali sia di carattere pubblico sia privato, connessi con le finalità proprie della Società stessa.

La società dovrà promuovere tutte le azioni necessarie a tutela degli interessi dei soci, verso gli enti preposti alla istruttoria ed alla emanazione dei provvedimenti relativi ai patti territoriali, contratti d'area e altre programmazioni di sviluppo di iniziativa pubblica e privata promosse negli ambiti territoriali di competenza.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie di qualsiasi genere, (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito) ritenute dall'Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio; potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Nell'ambito dei bilanci revisionali approvati dall'assemblea dei soci, la società potrà assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio; potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

E' vietata l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata od obbligazioni economiche pluriennali se non approvate dall'assemblea dei soci.

ART. 5 - Ambito territoriale.-

La Società effettua le sue attività nell'ambito della area sud ovest della provincia di Roma ricompresa nel territorio del Patto Territoriale delle Colline Romane, così come definito nel Protocollo d'Intesa del 4 novembre 2002 e successive modificazioni.

In particolare la Società opera nell'ambito dei seguenti Comuni aderenti al Patto Territoriale delle Colline Romane: Albano Laziale, Ariccia, Artena, Bellegra, Caprinica Prenestina, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Carpineto Romano, Cave, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Galliciano, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Monte Compatri, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, Segni, Valmontone, Velletri, Zagarolo.

Con decisione dell'Assemblea dei Soci, che recepisca un apposito deliberato del tavolo della concertazione del Patto Territoriale, l'ambito territoriale potrà essere ampliato ad altri territori comunali, qualora questi abbiano richiesto l'adesione al Patto Territoriale delle Colline Romane.

La delimitazione territoriale ha effetto sull'attività consotile della società in relazione della specificità delle proprie finalità operative direttamente connesse al D.M. 320/2000 e delle altre disposizioni previste per i soggetti responsabili; a tal fine e per tali ambiti il Consorzio non potrà svolgere attività per Comuni o Soggetti estranei al Patto Territoriale eccezion fatta per le consulenze e le attività informative utili all'ampliamento delle conoscenze e del know-how relativo allo sviluppo sostenibile dei Sistemi socio-economici.

ART. 6 - Soci.-

Possono essere ammessi a far parte della Società tutti i soggetti pubblici o privati interessati al conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quanto previsto dai successivi artt. 7, 9 e 10.

TITOLO III

(Capitale sociale, Quote, Patrimonio, Cessione e Vincoli, Riduzione Fondo Speciale, Regolamento)

ART. 7 - Capitale Sociale.-

Il capitale sociale è determinato in Euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento virgola zero zero) suddiviso in quote a norma di legge.

In ogni caso ai soggetti pubblici è riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale (50+1), così come previsto dall'articolo 22, comma 3, lett. e) della legge n.

142/1990.

Tale disposizione potrà essere modificata dall'Assemblea con deliberazione assunta con le maggioranze prescritte dall'articolo 15 del presente statuto. In quest'ultimo caso si procederà alla modifica delle norme del presente statuto che fanno riferimento a quanto previsto nel precedente comma nonchè a quelle che prevedono la composizione degli Organi della Società e specificatamente a quanto disposto dai successivi artt. 17, 18 e 30.

ART. 8 - Patrimonio.-

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve.

ART. 9 - Opzioni.-

In occasione degli aumenti di capitale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione del capitale di nuova emissione in proporzione alla percentuale in loro possesso risultante dal libro dei soci alla data della deliberazione di aumento del capitale sociale e sempre nel rispetto di quanto previsto dal 2° comma del precedente art. 7. A tal fine i soci privati potranno esercitare il diritto di opzione per un numero di quote proporzionale a quelle optate dai soci pubblici di cui all'art. 7, 2° comma del presente statuto al fine di rispettare il rapporto minimale tra proprietà pubblica e privata di azioni, così come indicato nel precedente art. 7. In caso di mancato esercizio, in tutto o in parte del diritto di opzione da parte di uno dei soci pubblici, tale diritto potrà essere esercitato soltanto dagli altri soci pubblici per la parte non optata.

In caso di parziale esercizio di opzione da parte dei soci pubblici, il deliberato aumento di capitale sociale potrà avere esecuzione per un importo tale da mantenere inalterati i rapporti di partecipazione fissati dal precedente art. 7, 2° comma del presente statuto.

In caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, del diritto di opzione da parte dei soci privati, tale diritto potrà essere esercitato dai soci pubblici per la parte non optata ed in caso di mancato esercizio del diritto anche da parte di questi ultimi, le quote relative all'atto di acquisto verranno collocate con i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote di soci espulsi o recessi non sono soggette al diritto di opzione dei rimanenti soci e possono essere cedute ai nuovi soci sempre senza modificare i rapporti di partecipazione fissati al precedente art. 7, comma 2°, e comunque secondo i criteri previsti dal presente statuto e stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in ordine al godimento dagli stessi espresso. In caso di richiesta di nuovi soci le stesse quote saranno date in opzione secondo il dispositivo del presente articolo.

ART. 10 - Cessioni e Vincoli e Riduzioni.-

Le quote non potranno essere cedute né assoggettate a vincoli di sorta se non con il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione da richiedersi mediante lettera raccomandata in cui vengano precisate la natura, le parti e le condizioni dell'operazione proposta. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere motivato e non potrà essere concesso per uno dei seguenti motivi:

- a) violazione dell'art. 7, 2° comma del presente statuto;
- b) inidoneità tecnico-finanziaria;
- c) difetto dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia;
- d) situazione di concorrenzialità in atto o potenziale.

Qualora entro 90 giorni dalla richiesta, non sia stato esplicitamente espresso o negato il gradimento, quest'ultimo si intenderà non concesso.

In ogni caso le quote dovranno preventivamente essere offerte in prelazione agli altri soci che potranno esercitare tale diritto in misura proporzionale al capitale sociale posseduto. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci le quote relative potranno essere acquistate proporzionalmente dai soci che hanno esercitato tale diritto, salvo in ogni caso i limiti di cui all'art. 7, 2° comma. Alle comunicazioni necessarie per l'esercizio del diritto di prelazione provvederà il Consiglio di Amministrazione che dovrà assegnare ai soci un termine non inferiore a 15 giorni per manifestare le proprie decisioni, fatta eccezione per le quote dei soci espulsi o recessi alle quali si applicano le norme del precedente articolo 9, ultimo comma.

Il Consiglio potrà altresì presentare, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, altro o altri acquirenti, ai quali le azioni verranno cedute.

Le azioni dei soci pubblici potranno alienarsi solo ad altri soggetti pubblici, salvo una diversa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della previsione di cui all'art. 7, 2° comma del presente statuto.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale salvo il disposto degli artt. 2463 e 2482 e seguenti del codice civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

ART. 11 - Fondo Speciale.-

Per lo svolgimento delle attività istituzionali pubbliche di promozione del territorio è istituito il fondo speciale che è regolato nella sua funzionalità dal regolamento interno. Il fondo è costituito da:

- a) contributi che a tale scopo i soci versano all'atto di costituzione della società o dell'ammissione a far parte della società stessa;

b) contributi periodici in denaro che saranno eseguiti dai soci, nell'entità e con le modalità stabilite nel presente statuto e dal regolamento interno, per contribuire alle spese istituzionali di funzionamento della società;

c) beni acquistati con i contributi di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) contributi periodici in denaro che saranno eseguiti dagli Associati, nell'entità e con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento interno, per contribuire alle spese istituzionali di funzionamento della società;

e) contributi versati da enti pubblici e dall'Unione Europea, da altri enti pubblici e privati;

f) dagli utili di bilancio di cui al successivo art. 32.

Al presente fondo speciale, con gestione separata e sempre determinata dal regolamento interno, confluiscono, altresì, i contributi sia dei soci che degli associati per la gestione connessa alle finalità consortili e comunque stabiliti sempre in sede di approvazione del bilancio preventivo.

La formazione del fondo speciale sarà pertanto imputata agli enti pubblici per le attività di natura istituzionale pubblica ed ai soggetti privati per le attività di finalità esclusivamente privatistica.

Il bilancio preventivo, elemento fondamentale e sostanziale alla formazione e determinazione del fondo speciale stesso, dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione che entro il 15 dicembre di ogni annualità dovrà portarlo in approvazione, per l'esercizio precedente, nell'Assemblea generale. L'Assemblea dovrà altresì, entro il mese di febbraio di ogni anno, verificare la programmazione approvata in sede di bilancio preventivo dall'Assemblea stessa, controllare gli avvenuti impegni di spesa, analizzare attraverso un'analisi comparativa con il consuntivo dell'anno trascorso tutti gli impegni di spesa, accertarne la consistenza delle coperture finanziarie ed approvare la consistenza definitiva del fondo per le attività dell'anno in corso.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere, con cadenza semestrale, a porre in essere un preconsuntivo di periodo da formalizzare ai soci al fine di avere una maggiore conoscenza di tutte le attività promosse nell'attuazione del programma di sviluppo.

La società parimenti, per quanto attiene incarichi e appalti, dovrà comunque attivarsi nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla tutela della concorrenza e alla legge 231/2001.

L'Assemblea può deliberare il reintegro del fondo speciale stabilendone modalità e termine nel caso lo stesso abbia a subire perdite.

I singoli soci non possono chiedere divisione del fondo speciale ed i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Alla Società possono dare, altresì, il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, ed altri enti pubblici e privati.

ART. 12 - Regolamento.-

Per la funzionalità delle attività della società consortile, è promosso ed approvato dall'Assemblea dei Soci il regolamento; lo stesso potrà essere modificato solo con deliberazione dell'assemblea stessa assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino sempre almeno l'80% del capitale sociale.

TITOLO IV

(Assemblea, Presidenza, Rappresentanza)

ART. 13 - Assemblea.-

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i medesimi. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta, con le modalità stabilite dall'art. 2479-bis del codice civile. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; tuttavia, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a norma dell'art. 2364 C.C..

L'assemblea deve essere altresì convocata per deliberare sugli argomenti che uno o più amministratori od i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea, Verifica e Rappresentanza.-

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età nominato dalla parte pubblica.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e del diritto dei presenti a partecipare.

L'Assemblea nomina, scegliendolo anche tra persone esterne

ai soci e agli amministratori, un segretario; nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno, il Segretario verrà sostituito per la stesura del verbale, da un Notaio designato dal Presidente.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Lazio.

Per l'intervento e la rappresentanza nelle assemblee valgono le norme di legge; i Soci possono intervenire per mezzo di loro procuratori muniti di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.

ART. 15 - Svolgimento della Assemblea.-

Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto già stabilito per legge:

- 1) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, loro eventuali compensi e indennità di fine rapporto, nonché la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 6) le decisioni in merito alla nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, sia in prima che in seconda convocazione, almeno l'80% del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale;
- in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Per il rinnovo delle cariche l'Assemblea deve eleggere gli amministratori ed i Sindaci tra quelli proposti nelle apposite liste di designazione, compilate dagli stessi soci, nel rispetto assoluto degli artt. 18 e 29.

Le liste di designazione devono essere compilate e consegnate al Presidente dell'Assemblea all'atto della apertura della stessa; le liste sono 2, una presentata rispettivamente dai soci pubblici e l'altra dai soci privati.

TITOLO V

(Consiglio di Amministrazione, Cariche Sociali, Composizione,

Potere, Rappresentanza e Firma Sociale, Convocazione e Deliberazioni)

ART. 16 - Consiglio di Amministrazione.-

La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo n. 5 e massimo 9 membri. E comunque da un numero sempre dispari di Amministratori. Gli amministratori possono essere anche non soci. La determinazione e la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, salvo che per i primi che saranno nominati all'atto della costituzione della Società.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili; per altro qualora, per dimissioni o altra causa, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si deve considerare decaduto ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto dovrà convocare l'Assemblea per le nuove nomine entro 30 giorni.

In caso di decadenza o vacanza di un posto di amministratore gli altri amministratori provvedono a surrogarlo per cooptazione fino alla prossima Assemblea.

L'Assemblea fissa i compensi degli Amministratori.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

ART. 17 - Cariche Sociali.-

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato.

Il Consiglio può nominare procuratori per il compimento di atti e di categorie di atti. Il Consiglio stabilisce le remunerazioni del Presidente, del vice Presidente e di altri Consiglieri Delegati, sentito il parere del Collegio Sindacale, entro i limiti massimi di spesa determinati dall'Assemblea dei Soci.

ART. 18 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.-

I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno designati come segue:

Il Presidente nominato da parte pubblica, metà dei consiglieri di parte pubblica, metà dei consiglieri di parte privata, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. L'Amministratore Delegato sarà individuato tra i consiglieri di parte privata.

ART. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.-

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società salvo quanto per legge o in base al presente statuto è riservato all'Assemblea.

Al Presidente o ai Consiglieri Delegati non potranno comunque demandarsi, rimanendo di competenza del Consiglio di Amministrazione e fatti salvi i poteri delle assemblee, le decisioni relative all'amministrazione straordinaria quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assunzione di finanziamenti a medio-lungo termine;

- rilascio di garanzie di qualsiasi natura;
- stipulazione di contratti che non rientrino nella gestione ordinaria della Società;
- approvazione dei budgets annuali e pluriennali;
- assunzioni di obblighi e/o responsabilità di qualsiasi tipo in nome e per conto di parti terze;
- determinazione di sostanziali modifiche alla politica della società come la redazione di progetti di fusione e di scissione della società;
- attuazione di investimenti di qualsiasi natura che non rientrino nel budget autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni sulle suddette attività dovranno essere comunque adottate con il voto favorevole di tanti amministratori che rappresentino almeno i 4/5 del Consiglio.

L'ordinaria amministrazione è effettuata dall'Amministratore Delegato il quale riferisce e attua i disposti del Consiglio di Amministrazione secondo le determinazioni dello stesso.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in oltre, di deliberare circa le linee di attività operative derivanti dalle decisioni del tavolo della concertazione del Patto Territoriale delle Colline Romane.

In tale ambito attesa la sussistenza di particolari responsabilità della società quale soggetto responsabile del Patto Territoriale delle Colline Romane di cui al D.M. 320/2000 e, comunque, quale destinatario di fondi pubblici, ai fini di un controllo contabile e amministrativo, il Consiglio di Amministrazione prima di procedere all'applicazione delle decisioni del tavolo della concertazione che comportino oneri per i quali non sussista immediata copertura finanziaria o che comunque determinino il mancato rispetto dell'equilibrio economico finanziario, provvede ad avviare le procedure amministrative previste in esecuzione all'accordo di programma, rimettendo la decisione relativa alle coperture economico finanziarie dei progetti promossi dal tavolo di concertazione ai competenti organi di legge.

Laddove non sussistano le garanzie di copertura finanziaria, il Consiglio di Amministrazione provvederà a rimettere alla volontà del tavolo di concertazione quanto determinato dagli enti preposti per le coperture finanziarie.

Attesa la peculiarità della società mista pubblica-privata e le conseguenti responsabilità dei soci ex D.M. 320/2000 e in base ai principi di responsabilità e controllo della destinazione dei fondi pubblici, il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare una specifica attività reportistica in ordine all'andamento economico finanziario della società.

ART. 20 - Coordinamento tecnico.-

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di attuare le finalità statutarie, può nominare un comitato tecnico-

scientifico secondo modalità e tempi che riterrà più opportuni

Il funzionamento, le attribuzioni e la composizione del Comitato Tecnico sono definite dal regolamento previsto all'art. 12 del presente Statuto.

ART. 21 - Rappresentanza e Firma Sociale

La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed in caso di sua assenza o di impedimento al Vice Presidente ed all'Amministratore delegato.

ART. 22 - Convocazione e Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nella sede della Società o in altro luogo purché in Provincia di Roma, con lettera raccomandata, telegramma o altro idoneo avviso scritto, dariceversi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, per i casi di urgenza, con telegramma da riceversi almeno 24 ore prima.

La convocazione è effettuata qualora il Presidente ne ravvisi l'opportunità o su richiesta dell'Amministratore Delegato o dai Consiglieri delegati quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Presidente del Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione cui aderisce colui che presiede la riunione. Debbono tuttavia essere adottate col voto favorevole di tanti amministratori che rappresentino almeno i quattro quinti del Consiglio, le deliberazioni concernenti: il gradimento e le altre deliberazioni di cui all'art. 10, le nomine, deleghe e remunerazioni di cui all'art. 17; la nomina e determinazione dei poteri di eventuali responsabili dei vari settori aziendali; l'assunzione o la dismissione di partecipazioni; ogni determinazione in ordine ai prezzi da praticare all'utenza per i servizi resi; l'acquisto, vendita, permuta e locazione di beni immobili; l'assunzione di finanziamenti; il rilascio di fidejussioni o l'assunzione di impegni similari; i nuovi investimenti.

L'assenza a tre consigli di amministrazione non giustificata per iscritto dagli amministratori ne determina l'immediata decadenza dalla carica con immediata sostituzione in surroga approvata dal Consiglio stesso nel successivo consiglio che ne ha determinato la decadenza.

TITOLO VI

(Requisiti, Partecipazioni)

ART. 23 - Requisiti dei soci.-

Possono entrare a far parte della Società, nelle quote di capitale privato le imprese e i consorzi, operanti nei settori del commercio e dell'artigianato della progettazione, dei

servizi, nonché le loro associazioni di rappresentanza, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, che, a giudizio insindacabile dell'Assemblea Generale sono di gradimento della medesima; possono partecipare alla Società, nelle quote di capitale pubblico gli enti pubblici, anche territoriali, nonché società ed altri enti privati costituiti ai sensi della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e società interamente controllate da enti pubblici svolgenti le seguenti attività di pianificazione territoriale, finanziaria, assicurativa, o di assistenza tecnica a servizio di categorie o enti di emanazione statale, che, a giudizio insindacabile dell'Assemblea Generale sono di gradimento della medesima.

I soci si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione, alla scrupolosa osservanza del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi della società:

a) a partecipare alle attività sociali, nonché alle spese per il funzionamento ed il conseguimento dei fini consortili della società, nelle misure e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento interno;

b) a non partecipare ad altre società le cui finalità siano in contrasto con quelle perseguite dalla società;

c) a versare i prescritti contributi per la formazione del fondo speciale;

d) a rimborsare le spese sostenute nell'interesse dei singoli partecipanti per il soddisfacimento delle loro richieste;

e) a risarcire la società dei danni subiti e delle spese sostenute per loro inadempimenti.

I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento sulle quote sottoscritte e degli oneri previsti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

ART. 24 - Ammissione dei soci.-

Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'Organo Amministrativo che se ritiene la domanda valida secondo i criteri del presente statuto, convoca l'Assemblea ordinaria per le decisioni in merito; la decisione è inappellabile.

Nella domanda, l'aspirante-socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

La domanda deve contenere:

a) l'esatta denominazione dell'impresa e della sua sede legale;

b) le generalità complete del titolare.

La domanda deve contenere la dichiarazione di conoscere ed

accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già assunte dagli organi della Società.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, che può invitare il richiedente ad integrare la propria istanza con altri documenti e con chiarimenti eventualmente ritenuti necessari.

Se la domanda di ammissione è accolta, il richiedente è invitato a provvedere entro cinque giorni dalla comunicazione:

a) a versare le quote di partecipazione sociale che ha dichiarato di voler sottoscrivere;

b) a versare il contributo per la costituzione del fondo speciale di cui al precedente articolo 11 nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel verbale di ammissione;

c) a versare la quota di partecipazione delle spese generali per il funzionamento della società e per il conseguimento delle finalità sociali.

La delibera di ammissione diviene operativa con il conseguente atto pubblico di cessione di quote e con la successiva iscrizione del nuovo ammesso nel libro dei soci, a decorrere dalla data in cui perviene, agli uffici della società, la documentazione dell'avvenuta effettuazione dei versamenti sopra indicati.

Nel caso di inadempimento anche di uno solo di tali obblighi, la domanda si intenderà come non presentata e la delibera relativa non acquisterà efficacia.

ART. 25 - Recesso del socio.-

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti richiesti dal presente statuto o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso è stata iscritta nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio eletto per le comunicazioni inerenti il procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il detto termine decorre dal giorno in cui il socio recedente è venuto a conoscenza del fatto medesimo.

L'organo amministrativo è comunque tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del diritto di recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla sede della Società e del relativo esercizio deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

ART. 26 - Esclusione del socio.-

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:

Per il capitale privato:

- si sia reso insolvente per le quote stabilite;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto, e delle deliberazioni della Società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, anche in conseguenza di sentenza penale passata in giudicato comportante la pena accessoria dell'interdizione, sia pure temporanea, dai Pubblici Uffici;
- abbia perso i requisiti stabiliti dal presente Statuto.

Per il Capitale pubblico:

- abbia attuato azioni in concorrenza o in contrasto con le finalità sociali;
- si sia sciolto;
- si sia reso insolvente;
- abbia aderito ad altre Società in contrasto o concorrenti con le finalità statutarie.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio, entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società o dell'ente.

ART. 27 - Liquidazione della quota al socio uscente.-

Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso o della deliberazione di esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella

cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il tutto nel rispetto del parametro stabilito al precedente art. 7, comma 2°.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto dall'art. 2473-bis per l'ipotesi di esclusione.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

ART. 28 - Partecipazioni.-

Possono usufruire dei servizi della Società, anche gli enti pubblici o privati e le imprese, dell'ambito territoriale definito, operanti nei settori del turismo, del commercio e dell'artigianato della progettazione e dei servizi, che pur non sottoscrivendo nessuna quota del capitale sociale, abbiano intenzione di fruire dei servizi offerti dalla società con il fine di promuovere le finalità statutarie. Possono partecipare soggetti che abbiano intenzione di offrire servizi alla società ed ai soci con il fine di promuovere le finalità statutarie.

I soggetti potranno partecipare alle attività sociali come Associati, nel rispetto dei dettami del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione, su specifiche attività ed in attuazione a programmazioni anche pluriennali, può stabilire, per i consorziati associati, sempre che gli stessi abbiano i requisiti di cui infra, specifiche attività da effettuare congiuntamente ai soci e associati.

Il Consiglio di amministrazione, su specifiche attività ed in attuazione a programmazioni anche pluriennali, può stabilire, per i consorziati associati, sempre che gli stessi abbiano i requisiti di cui infra, specifiche attività da effettuare congiuntamente ai soci e associati.

Gli Associati si impegnano, per l'intero periodo di partecipazione, alla scrupolosa osservanza di tutte le deliberazioni adottate dagli organi della Società ed:

a) a partecipare alle attività sociali, nonchè alle spese per il funzionamento ed il conseguimento dei fini consortili della Società, nelle misure e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento interno relativo agli Associati;

b) a non partecipare ad altre società le cui finalità sino in contrasto con quelle perseguite dalla società;

c) a versare i prescritti contributi annuali per la copertura del fondo speciale;

d) a rimborsare le spese sostenute nell'interesse dei singoli partecipanti per il soddisfacimento delle loro richieste;

e) a risarcire la società dei danni subiti e delle spese sostenute per loro inadempimenti.

Possono partecipare alla Società nella qualità di Associati, gli enti pubblici, e enti privati svolgenti attività finanziaria, assicurativa, o di assistenza tecnica.

Possono altresì partecipare come Associati gli enti locali e gli enti pubblici, svolgenti finalità di indirizzo politico di pianificazione, tutela e coordinamento socioeconomico ed altri enti pubblici che per finalità istituzionali perseguono gli scopi statutari; detti enti sono esonerati da qualsiasi obbligo di pagamento relativo alle quote annuali di spesa stabilite dal regolamento consortile.

Per partecipare alla Società gli aspiranti Associati devono inoltrare domanda all'Organo Amministrativo che procederà per ogni decisione in merito.

Nella richiesta di partecipazione l'aspirante l'associato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni che regolano i rapporti della Società con gli associati, stabiliti dal presente statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

La partecipazione degli Associati è annuale ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno, gli stessi sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione. Le quote annuali dovranno essere corrisposte entro 15 giorni dell'avvenuta comunicazione da parte dell'Organo di Amministrazione, dell'importo annuale dovuto, e comunque in caso di mancata notifica entro la fine del mese di febbraio.

L'Associato può recedere nel caso abbia perso i requisiti richiesti dall'ammissione o nel caso in cui non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione legittimare il recesso e provvedere conseguentemente.

Qualora l'Associato abbia degli impegni in corso, questi devono essere regolarmente adempiuti.

Esclusione dell'Associato - L'esclusione può essere attuata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Associato che:

- si sia reso insolvente;

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto, e delle deliberazioni della Società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei prescritti requisiti;
- abbia assunto comportamenti disdicevoli che danneggino l'immagine del Consorzio stesso.

La delibera di esclusione deve essere notificata all'Associato entro 15 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società.

Qualora l'associato abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti, in caso contrario l'associato sarà considerato responsabile di tutti i danni causati per gli impegni presi e non mantenuti.

All'Associato escluso o receduto non spetta nessuna restituzione delle quote di partecipazione dallo stesso versate.

TITOLO VII

(Collegio Sindacale, Composizione)

ART. 29 - Collegio Sindacale.-

La gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Essi dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. L'Assemblea designerà il Presidente del Collegio. Il compenso dei Sindaci è quello previsto dalla tariffa dei dottori commercialisti.

ART. 30 - Composizione del Collegio Sindacale.-

I Sindaci effettivi e supplenti nel caso di loro nomina saranno così designati:

- n. 1 membro effettivo con funzioni di presidente e n. 1 membro supplente da parte del capitale pubblico;
- n. 2 membri effettivi di cui 1 con carica di Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente e n. 1 membro supplente da parte del capitale privato.

I Sindaci verranno sempre individuati con le liste di designazione da parte dei Soci da presentarsi congiuntamente a quella degli amministratori con rinnovo delle cariche.

Il Collegio Sindacale, se costituito, scadrà congiuntamente alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

(Destinazione degli Utili di Esercizio)

ART. 31 - Esercizi sociali -

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redigerà il Bilancio in conformità alle disposizioni di legge.

ART. 32 - Destinazione degli Utili di Esercizio -

Dopo l'approvazione del Bilancio gli utili risultanti verranno

ripartiti come segue:

- il 5% verrà destinato alla riserva ordinaria speciale;
- il 95% verrà destinato al fondo speciale.

Gli utili non potranno comunque ed in nessun caso essere distribuiti ai soci.

TITOLO IX

(Scioglimento, Liquidazione, Clausola Compromissoria, Rinvio)

ART. 33 - Scioglimento della Società -

Lo scioglimento della Società avviene secondo le norme di legge, nei casi da esse e dal presente Statuto previsti.

Costituirà causa di scioglimento il venir meno, per qualsivoglia motivo della maggioranza del capitale sociale da parte degli Enti di cui all'art. 7, 2° comma del presente Statuto.

ART. 34 - Liquidazione della Società -

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Nell'alienare i beni aziendali i liquidatori dovranno offrire gli stessi in prelazione ai Soci pubblici.

Dopo il pagamento di tutte le passività e delle quote sottoscritte, il Capitale residuo sarà impiegato in finalità mutualistiche stabilite dall'Assemblea.

ART. 35 - Controversie -

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci, nonché fra gli aventi causa a qualsiasi titolo dai soci e gli altri soci e/o la società, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale e alla esecuzione del rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci, liquidatori o da essi stessi promossa, ad eccezione di quelle controversie che per Legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono comprometersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del P.M., verrà deferita, su istanza della parte più diligente, intimata le altre, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente della Camera di Commercio presso la quale la società è iscritta

Per l'eventuale sostituzione degli arbitri si applicano le disposizioni previste per la nomina.

Il Collegio Arbitrale si riunirà nella città in cui la Società ha la sede legale.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via irrituale, anche sulle spese, entro e non oltre sessanta giorni dalla nomina. Gli arbitri decideranno a maggioranza e motiveranno la loro decisione. Qualora siano disposti mezzi istruttori

